

# **MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

*DECRETO 15 febbraio 2008*

*Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”, riferito al mese di gennaio 2008. (pubblicato nel S.O. n. 95 alla G.U. 16 aprile 2008 n. 90)*

## **IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO, in particolare, l’art.87, comma 2, lett.g) del suddetto provvedimento che, fra l’altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l’art.1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l’art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 ( legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11 dicembre 2007, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” -, riferito al mese di luglio 2007;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro a valere dal mese di gennaio 2008;

ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 26 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS , nonché il CCNL del 28 luglio 2007 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO e UGL Commercio e Turismo;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttività ;

## DECRETA

### ART.1

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva" -, riferito al mese di gennaio 2008 è determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle province nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello;

Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

### ART. 2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, 15 febbraio 2008*

*Il Ministro: DAMIANO*